



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE GENERALE – UFF. VIII
Via Pianciani, 32 – 00185 Roma - ☒ - 0677392424 – fax 0677392323

AOODRLA R.U.
Prot. n. 3252

Roma, 06/02/2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
del Lazio

e p.c. Alle OO.SS.
per l'area V

OGGETTO: Autorizzazione incarichi aggiuntivi dei Dirigenti scolastici. Novità introdotte dalla Legge n. 190/2012.

La Legge n. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D. lgs n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

A seguito di tale intervento normativo quest'Ufficio, sentite le Organizzazioni sindacali, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni sulle principali novità introdotte.

Fermi restando i principi già enunciati dal citato art. 53 nella previgente formulazione, la Legge 190 ha valorizzato l'obbligo per l'Amministrazione, quando conferisce o autorizza incarichi ai propri dipendenti, di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (comma 9).

Ciò premesso, al fine di consentire all'Amministrazione una tempestiva valutazione della compatibilità dell'incarico con la funzione istituzionale svolta, sarà cura del Dirigente interessato far pervenire la richiesta di autorizzazione con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico – e, comunque, almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dello stesso - compilando il nuovo "MODELLO A" in ogni sua parte. Allo stesso dovrà essere allegata copia dell'atto di conferimento dell'incarico da autorizzare (contratto, lettera di incarico, decreto di approvazione della graduatoria. ecc.) ed ogni altro elemento utile a verificare che l'attività da svolgere non sia suscettibile di pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei doveri d'ufficio e non persegua interessi in contrasto con quelli dell'Amministrazione.

Non saranno, pertanto, prese in considerazione istanze incomplete, tardive o presentate in concomitanza dell'inizio dell'attività.

Si rammenta che, in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati, *“salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio*

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" (comma 7). Ai sensi del nuovo comma 7-bis, inoltre, "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti".

Ai sensi del nuovo comma 11 dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, entro **quindici giorni** dall'erogazione del compenso per gli incarichi (non più entro il 30 aprile di ciascun anno come finora previsto), i soggetti conferenti, pubblici o privati, devono comunicare all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico l'ammontare dei compensi a quest'ultimo elargiti.

A tale scopo, le nuove autorizzazioni prevedono l'invito, per i soggetti conferenti, a comunicare a questa Amministrazione, tramite il "MODELLO B", gli importi dei compensi erogati. Sarà comunque cura del Dirigente scolastico interessato accertarsi che tale comunicazione venga effettuata e, in caso negativo, provvedere personalmente.

Nel caso di incarichi aggiuntivi non obbligatori, conferiti in ragione del proprio ufficio e autorizzati ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del CCNL per l'Area V dell'11/04/2006, come modificato dal CCNL del 15/07/2011, le SS.LL. dovranno inoltre allegare copia della quietanza dell'avvenuto versamento alla Tesoreria dello Stato della quota destinata al Fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle Prestazioni, si sottolinea che, ai sensi del nuovo comma 12, entro **quindici giorni** (e non più entro il 30 giugno) dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, **anche a titolo gratuito**, ai propri dipendenti, l'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:

- Nome, cognome e codice fiscale del Dirigente scolastico;
- Denominazione e codice fiscale dell'Ente presso cui è svolto l'incarico;
- Oggetto dell'incarico;
- Eventuale riferimento normativo;
- Periodo di svolgimento dell'incarico (giorno di inizio/fine);
- Compenso lordo, se previsto;

Alla luce dei brevi termini fissati dalle nuove norme per l'inserimento dei dati sul sito PERLAPA, si invitano le SS.LL. a voler comunicare in maniera completa e tempestiva tutti i dati necessari utilizzando esclusivamente gli allegati MODELLI A e B, da inviare a questo Ufficio tramite posta elettronica all'indirizzo flavia.damiani@istruzione.it o per fax al numero 06 7739 2323. Allo stesso indirizzo e-mail potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimento.

Si coglie infine l'occasione per invitare le SS.LL. ad aggiornare tempestivamente il proprio *curriculum vitae* pubblicato sul SIDI con i dati relativi agli eventuali incarichi aggiuntivi svolti, comprensivi dell'anno di riferimento e del compenso corrisposto.

IL DIRIGENTE
Sabrina Capasso

